

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 129 DEL 14.04.2011

Oggetto: **Disciplinare spese di missione personale dipendente.**

L'anno duemilaundici il giorno 14 del mese di APRILE, alle ore 12.30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	TARALLO LORENZO GERARDO	Vice Sindaco	SI	
2	AGRESTI GIUSEPPE	Assessore	SI	
3	BUCCELLA ROSARIO	Assessore	SI	
4	NACARLO SALVATORE	Assessore	SI	

Assiste il **IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**, incaricato della redazione del verbale.
(Dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA)

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010 ha modificato il trattamento economico e i rimborsi spese per le missioni effettuate dai dipendenti, con esclusione di quelle inerenti servizi ispettivi, disponendo:

le Amministrazioni Pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 196/2009, a partire dall'anno 2011, non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

la disapplicazione al personale dipendente della P.A. ex art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli Enti Locali, dell' art. 15 della legge 836/73 e dell'art. 8 della legge 417/78, disciplinante l'entità del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio quantificato in 1/5 del prezzo della benzina, nonché la disapplicazione le disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti la materia, e quindi per quanto attiene ai comuni l'art. 41, comma 4 del CCNL 14/09/2000 che sostanzialmente prevedeva per il dipendente un rimborso di un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km le eventuali spese di parcheggio o custodia e art. 43, comma 2 e ss. dello stesso contratto collettivo, disciplinante la copertura assicurativa;

CHE al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa che discende dall art. 97 della Costituzione, in coerenza con l'autonomia organizzativa dell'Amministrazione e nelle more del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, la Giunta comunale, con atto nr. 13 del 20 gennaio 2011, ha disciplinato le spese di missione per il personale dipendente, con riserva di conformarsi, con successivo provvedimento, alla decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8 del 7 febbraio 2011 con la quale è stata adottata la pronuncia riguardante l'applicazione presso gli enti locali dell'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti il rimborso delle spese per missioni, e in senso conforme alla circolare della Ragioneria dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36 secondo cui le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive, nonché avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011 si è pronunciata nel senso che il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

RITENUTO, pertanto, di conformarsi alla pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti resa con la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2011 per quanto attiene alle spese per missioni;

Con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. le spese per missioni non possono essere effettuate per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009
3. per le missioni all'interno del territorio comunale deve essere utilizzato in via prioritaria il mezzo di proprietà del Comune in dotazione al servizio e, solamente nel caso in cui non ci fosse alcun mezzo disponibile, può essere autorizzato dal Responsabile l'utilizzo del mezzo pubblico oppure l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente qualora il mezzo pubblico non sia presente

